



**Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011**

- **udita la relazione del Segretario Generale;**
- **esaminato l'art.3 del d.l. 138/2011, convertito nella l.148/2011;**
- **considerato, all'esito dell'ampio dibattito svoltosi, quanto segue:**

**Il nuovo corso della Politica economica del Governo di questo Paese rileva, considerevolmente, anche per l'Avvocatura.**

**L'art.3 del D.L. 138/2011, convertito nella l.148/2011 , rubricato "Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo", espressamente al co. 5 si riferisce agli ordinamenti delle professioni a struttura ordinistica, prevedendo che gli stessi debbano essere riformati, nel termine di 12 mesi, adeguandosi ai principi indicati nei paragrafi successivi.**

Seppure il metodo di affrontare i temi più disparati in provvedimenti legislativi onnicomprensivi, approvati per necessità di natura economica piuttosto che per effettiva volontà riformatrice, non sia condivisibile, va tuttavia apprezzato il tentativo di avviare una modernizzazione in chiave europea delle realtà professionali italiane.

Preliminarmente, tuttavia, va rilevato che le linee del recente intervento legislativo in esame contraddicono, formalmente e sostanzialmente, l'impostazione e il merito del ddl sulla riforma forense in discussione alla Camera, con ciò confermando il ritardo culturale delle proposte a suo tempo formulate, da sempre segnalato da ANF.

Ciò nonostante, la circostanza che , in Parlamento, risulti incardinato un ddl già in una fase avanzata del percorso parlamentare, potrebbe rivelarsi la soluzione più celere per giungere alla approvazione in tempi rapidi di una riforma dell'ordinamento professionale forense , in linea con le prospettive europee, a condizione però che il disegno di legge in discussione venga profondamente modificato, consistentemente alleggerito nel suo impianto, come peraltro accade non di rado ai provvedimenti legislativi in discussione.

In questa ottica , e con riferimento ai contenuti specifici della professione di avvocato, dell'art.3 della manovra d'agosto va certamente condivisa ed apprezzata la previsione (peraltro da tempo sostenuta da ANF) di istituire, su base territoriale, organi disciplinari diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Gli Ordini degli Avvocati, enti pubblici non economici, avranno essenzialmente il compito di amministrare, mentre la disciplina dovrà essere riservata ad altro organismo forense, del quale è già escluso che possano far parte i Consiglieri dell'Ordine.

Analoga strutturazione, analogamente da ANF condivisa da tempo, è prevista per gli organi nazionali : il Consiglio Nazionale Forense potrà continuare, legittimamente e senza timore di soppressione, ad essere titolare della funzione giurisdizionale "domestica", a condizione però che rapidamente venga istituito altro organo forense nazionale , con funzioni di autogoverno e di amministrazione dell'avvocatura ( in tal modo rispettando il dettato costituzionale della separazione tra poteri, giurisdizionale, amministrativo e legislativo). Il che consentirà di prevedere , per l'organo amministrativo,

sistemi elettorali democratici e moderni, più rappresentativi della base e rispettosi del territorio.

Quanto all'accesso e al tirocinio, deve ritenersi condivisibile pure la previsione del coinvolgimento dell'avvocatura nella parte finale del percorso universitario, il che potrà consentire, attraverso la cogestione della fase del tirocinio anticipato, la formazione, sin dalla fase accademica, di aspiranti avvocati motivati all'attività professionale. A questi ultimi potrà ragionevolmente essere riservato un percorso agevolato di accesso alla professione, con ciò favorendo anche l'inserimento anticipato dei giovani nel mondo del lavoro professionale.

Del provvedimento in esame va apprezzato anche il rafforzamento del sistema tariffario , poiché accanto alla possibilità di pattuire il compenso per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche derogandole, vengono introdotte fattispecie che le richiamano espressamente, con ciò legittimandole , soprattutto in caso di liquidazione giudiziale dei compensi. Con la precisazione che rimane ancora oggi opportuno

**mantenere la obbligatorietà delle tariffe minime nelle materie riservate.**

**Riflessione a parte, e dunque una più attenta rimediazione, merita la norma relativa all'obbligo di formazione continua, della quale viene confermata la natura deontologica. Ferma la preferibilità di un sistema che, in epoche di alleggerimento e di semplificazione, come quella che attraversiamo, favorisca la libertà della formazione e dell'aggiornamento, non vanno sottovalutate, ma invece adeguatamente approfondite e risanate, le criticità che il sistema attuale ha evidenziato nei primi tre anni di applicazione.**

**Con riferimento alle nuove forme di organizzazione dell'attività professionale, si concorda con la opportunità di introdurre le società, di persone e di capitali, anche interdisciplinari, a condizione che la proprietà delle quote di partecipazione sia riservata a soli soci professionisti, nel solco di quanto già oggi consentito per altre professioni regolamentate.**

**Il Consiglio Nazionale di ANF rileva tuttavia che nella normativa in esame :**

1) difetta la necessaria considerazione di realtà oggi esistenti, quali quelle che vedono avvocati, giovani ma anche meno giovani, e soprattutto donne, prestare attività lavorativa professionale nelle condizioni di dipendenti di fatto, all'interno di studi professionali dei quali altri avvocati sono titolari, senza adeguate garanzie e tutele, sia retributive, che previdenziali che assicurative.

2) non è considerata la necessità di un efficace, ed effettivo, riordino del comparto professionale economico – giuridico, in modo che agli avvocati vengano riconosciute, anche formalmente, ulteriori ambiti di attività, che già oggi rientrano, indiscutibilmente, nelle loro competenze professionali.

e si augura che anche questi aspetti possano essere considerati e regolamentati dal legislatore nella fase di attuazione della riforma dell'ordinamento forense prevista dall'art.3.

### **DELIBERA**

di dare mandato al Segretario Generale e al Direttivo di rappresentare le istanze dell'Associazione in tutte le

competenti sedi e nelle forme che riterranno più opportune.

Catania, 9 ottobre 2011.